

**Deliberazione della Giunta Regionale n° 6/40410 del 18/12/1998  
Adozione delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti delle  
Regioni e delle Province Autonome del 9 luglio 1998 e 30 luglio  
1998 aventi ad oggetto «Recupero degli scarti di lavorazione che  
hanno fin dall'origine le caratteristiche delle materie prime», ed  
ulteriori indicazioni interpretative in merito all'applicazione del  
d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - primo provvedimento**

Doc. 498018DI.9LO di Origine Regionale  
emanato/a da : Regione Lombardia  
e pubblicato/a su : Bollettino. Uff. Regione n° 52 del 28/12/1998

- § -

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 7 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389;
- il d.m. 5 febbraio 1998;
- il d.m. 5 settembre 1994;
- il d.m. 16 gennaio 1995;
- il d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- il d.d.g. 6 luglio 1998, n. 3476;
- il d.d.g. 5 agosto 1998, n. 4301;

Considerato che il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, entrato in vigore il 2 marzo 1997, così come modificato dal d.lgs. 389/97, ha abrogato buona parte della precedente normativa in materia di smaltimento rifiuti ed ha introdotto nuovi criteri ed obiettivi per il recupero e lo smaltimento degli stessi;

Preso atto che sono mancati indicazioni e chiarimenti interpretativi sull'applicazione delle disposizioni del decreto in questione che consentissero un'interpretazione univoca della materia su tutto il territorio nazionale;

Considerata quindi, l'esistenza di problematiche interpretative connesse alla successione di norme oggi abrogate che ha portato ad uno stato di incertezza applicativa da parte delle pubbliche amministrazioni, cui spettano le funzioni autorizzative e di controllo;

Evidenziata la necessità di garantire una uniforme applicazione della normativa in questione sul territorio regionale in attesa dell'eventuale atto di indirizzo nazionale;

Evidenziato che, leggendo in maniera non restrittiva il d.m. 5 febbraio 1998 e per analogia con quanto previsto dal d.m. stesso, è possibile sottrarre alla normativa sui rifiuti quegli scarti di lavorazione che hanno fin dall'origine le caratteristiche delle materie prime, considerato anche che fino al 17 luglio 1998, data di scadenza del regime transitorio, erano esenti dagli obblighi della normativa sui rifiuti;

Preso atto delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 9 luglio 1998 e 30 luglio 1998 aventi ad oggetto «Recupero degli scarti di lavorazione che hanno fin dall'origine le caratteristiche delle materie prime», allegate al presente atto quali parti integranti;

Vista la nota dell'assessore all'ambiente ed energia della regione Lombardia prot. n. 46782 del 4 agosto 1998 avente per oggetto: «Natura dei pneumatici destinati alla ricostruzione», in cui si conferma la volontà di

adottare le determinazioni sopra citate al fine di evitare situazioni di stallo del settore;

Ritenuto pertanto, da parte della regione Lombardia, di far proprie le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sopra citate, in merito alla necessità ed all'opportunità di non gravare attività già consolidate ed avviate, nel rispetto delle allora vigenti norme, di incombenze di natura burocratica che non comportano nessuna ulteriore salvaguardia dell'ambiente, ma possono comportare invece gravi ripercussioni economiche;

Ritenuto inoltre di fornire specifiche interpretazioni in merito all'applicazione del d.lgs. 22/97 e del d.m. 5 febbraio 1998;

Preso atto che il comitato tecnico, ex art. 17 l.r. 94/80, nella seduta del 24 novembre 1998 e 15 dicembre 1998, ha esaminato ed ha espresso parere favorevole sui contenuti delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 9 luglio 1998 e 30 luglio 1998 aventi ad oggetto "Recupero degli scarti di lavorazione che hanno fin dall'origine le caratteristiche delle materie prime" e sulle ulteriori indicazioni interpretative in merito all'applicazione del d.lgs. 22/97, puntualizzate nel deliberato;

Acquisiti i pareri e le osservazioni espresse dalle province nell'incontro presso la sede regionale in data 10 dicembre 1998;

Visto che il dirigente del servizio rifiuti e residui recuperabili, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del presente atto, assumendo come proprie le predette valutazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, 32° comma, della L. 127/97;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1. di condividere ed approvare le determinazioni della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 9 luglio 1998 e 30 luglio 1998 aventi ad oggetto "Recupero degli scarti di lavorazione che hanno fin dall'origine le caratteristiche delle materie prime", allegate al presente atto quali parti integranti;
2. di precisare quindi che sono da considerare esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. 22/97 gli scarti di lavorazione che fin dal momento in cui sono prodotti possiedono le stesse caratteristiche delle materie prime indicate nell'Allegato 1 al d.m. 5 febbraio 1998, senza aver subito alcun trattamento;
3. di approvare quali determinazioni interpretative in ordine all'applicazione del d.lgs. 22/97 e normative seguenti, quanto di seguito elencato:
  - a. sono da considerare esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. 22/97 i materiali di scavo non pericolosi, in quanto l'art. 7 comma 3 del d.lgs. 22/97 classifica come rifiuti speciali i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo. Al proposito vengono considerati non pericolosi i materiali derivanti da scavi autorizzati in aree non soggette a bonifiche ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 22/97;
  - b. sono da considerare esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. 22/97, qualora disciplinati da specifiche norme di tutela igienico sanitaria, gli scarti alimentari destinati ad essere utilizzati come alimentazione per gli animali provenienti dall'industria agro-alimentare, o da mense ristoranti ecc., nonché i prodotti anche scaduti, purché non abbiano subito alterazioni con il tempo;
  - c. sono da considerare esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. 22/97 gli scarti di origine animale già regolamentati dal d.lgs. 508/92 (carcasse o parti di animali comprese le pelli, le carni, il sangue, ecc.) inclusi quelli destinati all'incenerimento in appositi impianti all'uopo realizzati e il loro sotterramento;
  - d. per quanto riguarda in particolare gli animali domestici morti, qualora raccolti dal soggetto gestore del servizio pubblico, possano essere smaltiti anche in impianti di incenerimento per rifiuti solidi urbani ed assimilati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di polizia veterinaria;
  - e. è da considerare esclusa dal campo di applicazione del d.lgs. 22/97 l'attività di recupero di scarti nello stesso luogo di produzione (fatta eccezione per il recupero di rifiuti come combustibili o altro mezzo per produrre energia), in quanto non ricorre la condizione che il produttore se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, e quindi gli stessi non rientrano nella definizione di «rifiuto» di cui all'art. 6 del d.lgs. 22/97. Alla luce del principio esposto al punto precedente non soddisfano la definizione di rifiuto i

sottoprodotti di lavorazione utilizzati all'interno dello stesso settore produttivo (così come individuato dal codice ISTAT);

f. sono da considerare escluse dal campo di applicazione del d.lgs. 22/97 le operazioni in cui il produttore effettivo conferisca a terzi «in conto lavorazione» materiali/scarti univocamente individuabili, per l'ottenimento di materia prima che, per l'utilizzo, deve essere restituita per intero allo stesso produttore. Gli stabilimenti ove avvengono le operazioni di pulizia, rigenerazione ecc. devono aver acquisito le specifiche autorizzazioni in materia urbanistica, igienico-sanitaria e, ove necessario, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi di cui alla legge 319/76 e l.r. 62/85;

g. non sono da assoggettare alle procedure di cui all'art. 29 del d.lgs. 22/97 le prove di laboratorio e prototipali all'esterno del laboratorio, che vengono condotte in maniera esclusiva, per periodi ben definiti e limitati, al fine di mettere a punto tecniche di smaltimento e/o recupero di rifiuti e che non comportino attività finalizzate allo svolgimento dei servizi di smaltimento e/o recupero dei rifiuti;

h. a chiarimento del 3° comma dell'art. 11 del d.m. 5 febbraio 1998, si precisa che, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 22/97, le nuove attività di recupero di rifiuti pericolosi, la cui attivazione è sottoposta alle procedure semplificate ai sensi dei decreti ministeriali 5 settembre 1994 e 16 gennaio 1995, possono essere intraprese:

- ove non sia necessario un apposito impianto di recupero;

- quando per lo svolgimento dell'attività è necessario un impianto e la costruzione di quest'ultimo è stata ultimata entro il 2 marzo 1997 (data di entrata in vigore del d.lgs. 22/97).

In attesa dell'emanazione delle nuove norme tecniche sui rifiuti pericolosi, che dovranno essere adottate in attuazione degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97, possono comunque continuare ad essere avviate con comunicazione di inizio attività (utilizzando, per quanto applicabile, lo schema di comunicazione e dei contenuti della relazione approvati dalla regione Lombardia con d.d.g. 3590/98, pubblicato sul 3° s.s. al n. 36 del BURL) le operazioni, anche effettuate con mezzi meccanici, di selezione, cernita, smontaggio, adeguamento volumetrico dei rifiuti pericolosi individuati nell'allegato 3 al d.m. 5 settembre 1994 e nel d.m. 16 gennaio 1995;

4. di disporre che l'efficacia della presente deliberazione decorra, in ogni caso, dalla data di approvazione;

5. di disporre la notifica del presente provvedimento a tutte le amministrazioni provinciali della Lombardia;

6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia.

\*\*\*

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Roma, 9 luglio 1998

*Ai signori presidenti delle regioni e delle province autonome*

*Ai signori assessori all'ambiente delle regioni e delle province autonome*

*LORO SEDI*

*Recupero di scarti di lavorazione che hanno fin dall'origine le caratteristiche delle materie prime - parere delle regioni*

Il d.lgs. 22/97 prevede che le attività di recupero e smaltimento di scarti di lavorazione siano da assoggettare alla normativa rifiuti.

Il d.m. 5 febbraio 1998 n. 72 ha individuato i rifiuti non pericolosi che possono essere recuperati con procedura semplificata; lo stesso decreto ministeriale ha individuato per alcune tipologie di rifiuto le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero, che quindi non sono più soggette alla normativa dei rifiuti.

In alcuni casi si verifica la condizione che gli scarti di lavorazione abbiano già le caratteristiche delle suddette materie prime, fin dal momento in cui sono stati prodotti e quindi senza aver subito alcun trattamento di recupero previsto dal suddetto decreto.

Fino ad oggi i suddetti scarti sono stati utilizzati senza essere sottoposti alla normativa dei rifiuti in base ad un regime transitorio previsto dal d.lgs. 22/97 che scadrà il 17 luglio 1998, mentre dopo tale data il loro utilizzo potrà essere effettuato esclusivamente adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla norma sui rifiuti. Tale situazione rischia di comportare il blocco di attività ormai consolidate nel tempo che verrebbero gravate esclusivamente di incombenze quali formulari, registri, catasto ecc., che non comporterebbero nessuna ulteriore salvaguardia all'ambiente, ma potrebbero scoraggiare il loro attuale utilizzo.

In considerazione di quanto sopra esposto le regioni ritengono che leggendo in maniera non restrittiva il d.m. 5 febbraio 1998 e per analogia con quanto previsto dal d.m. stesso, sia possibile sottrarre alla

normativa dei rifiuti quegli scarti di lavorazione che fin dal momento in cui sono stati prodotti, senza aver subito alcun trattamento, abbiano le stesse caratteristiche delle materie prime indicate nell'Allegato I del più volte citato d.m. 5 febbraio 1998.

In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcuni scarti di lavorazione che potrebbero ricadere nelle condizioni sopra citate:

Carta (refili misti di tipografia, resa dei quotidiani, libri invenduti, bianco giornali da periodici e quotidiani, ecc.);

metalli (sfridi di lavorazione dei metalli ferrosi e non ferrosi, cascami di barre, profili, lamiere, lastre metallo ecc.);

plastica (granuli, trucioli, ritagli provenienti dalla produzione e trasformazione materie plastiche ecc.);

legno (legno vergine in scarti di diverse dimensioni, segatura, ecc.);

rifiuti tessili (fibre naturali, sintetiche e artificiali da lavorazioni tessili, ecc.).

Inoltre in merito alla lolla di riso, alla guscelle di cotone, ai pelucchi occorre fare presente che tali materiali vengono tradizionalmente utilizzati per lettieri in allevamenti e che anche per tali attività è previsto il rispetto della normativa sui rifiuti.

In tal caso è prevedibile che gli allevatori (tradizionali utilizzatori di tali materiali) alla luce degli oneri burocratici previsti dalla nuova normativa, non utilizzino più i suddetti materiali, ma altri, come paglia e stocchi di mais che non sono soggetti alla normativa dei rifiuti, con conseguente destinazione allo smaltimento di materiali che fino ad oggi sono stati correttamente recuperati.

In base a quanto sopra esposto, considerato che le problematiche poste coinvolgono una molteplicità di aziende e vista la imminente scadenza del periodo transitorio, è stato chiesto un pronunciamento urgente dei ministeri competenti.

In attesa di tale pronunciamento le regioni potranno adottare il suddetto orientamento applicativo della norma.

\*\*\*

## RECUPERO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE CHE HANNO SIN DALL'ORIGINE LE CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME

Il d.m. 5 febbraio 1998 n. 72, emanato in base al d.lgs. 22/97, ha individuato i rifiuti non pericolosi che possono essere recuperati con procedure semplificate; lo stesso decreto ministeriale ha individuato per alcune tipologie di rifiuto le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero, che quindi non sono più soggette alla normativa dei rifiuti.

In alcuni casi si verifica che gli scarti di lavorazione individuati come rifiuti dal D.m. 5 febbraio 1998 abbiano già fin dal momento in cui sono stati prodotti - e quindi senza aver subito alcun trattamento di recupero previsto dal suddetto decreto le caratteristiche delle materie prime individuate dal decreto stesso.

Fino ad oggi i suddetti scarti sono stati utilizzati senza essere sottoposti alla normativa dei rifiuti, in base ad un regime transitorio previsto dal d.lgs. 22/97 che è scaduto il 17 luglio 1998, mentre, ove venga data una interpretazione restrittiva della «ratio» della norma, dopo tale data il loro utilizzo potrebbe essere effettuato esclusivamente adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla norma sui rifiuti.

Tale situazione sta comportando il blocco di alcune attività ormai consolidate nel tempo, che sono gravate esclusivamente da incombenze quali formulari, registri, catasto, ecc., che non comportano nessuna ulteriore salvaguardia all'ambiente, ma possono scoraggiare il loro attuale utilizzo, con gravi ripercussioni economiche.

Con nota del 9 luglio 1998 il presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha chiesto un chiarimento urgente ai ministri competenti in merito alla opportunità di equiparare gli scarti di lavorazione alle materie prime, nel caso in cui i suddetti scarti abbiano, fin dall'origine, senza necessità di alcun trattamento, le caratteristiche delle materie prime individuate dal d.m. suddetto.

Si evidenzia anche sulla base della risposta del ministero dell'industria del 17 luglio 1998 che condivide sostanzialmente l'opinione delle regioni, la necessità e l'urgenza di un intervento governativo che confermi quanto proposto dalle Regioni, per risolvere il blocco che si è venuto a creare in alcune consolidate attività, a partire dal 17 luglio u.s. data di scadenza del regime transitorio previsto dal d.lgs. 22/97.